

Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Lette le note di udienza;

Letta l'opposizione ex art.617,comma 2, cpc formulata da XXXX avverso il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento;

Letta l'istanza di sospensione ex art.618 cpc;

Letta l'istanza di estinzione del giudizio per incompletezza della certificazione notarile;

Rilevato come in particolare l'opponente eccepisca la nullità delle notifiche ex art.143 cpc di titolo esecutivo, precetto e pignoramento, in quanto le relate di notificazione si limiterebbero ad attestare l'espletamento di "vane ricerche in loco", senza fornire però alcuna indicazione circa le attività concretamente svolte dall'Ufficiale Giudiziario;

Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover formulare le seguenti

OSSERVAZIONI DI DIRITTO

Sulle irregolarità formali della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. Il requisito del pregiudizio concreto quale condizione di ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.

Come noto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che sia la nullità della notificazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006) sia la nullità della notificazione dell'atto di precetto (Cass. civ., 6-5-1993, n. 523) siano contestabili tramite l'opposizione ex art. 617,comma 2, cpc.

In particolare in questi casi il termine di venti giorni decorre dalla conoscenza legale o di fatto del primo atto successivo di esecuzione (C 31.10.2013, n. 24662).

Anche per tali fattispecie invalidanti, tuttavia, la Suprema Corte ritiene debbano operare i principi comuni in tema di opposizione agli atti esecutivi e dunque: 1) l'applicazione della regola di cui all'art.156 cpc (raggiungimento dello scopo); 2)l'onere dell'opponente allegare e provare una effettiva lesione dei diritti di difesa.

Sono espressione di tali principi con specifico riferimento al tema in esame alcuni significativi arresti della Cassazione:

1) "Il vizio della notifica del precetto è sanato, in virtù di proposizione dell'opposizione all'esecuzione, solo se è provato che la conoscenza del precetto è avvenuta in tempo utile per consentire all'intimato di evitare il pignoramento. Se, viceversa, la conoscenza del precetto avviene dopo il pignoramento, non è data al debitore la possibilità di prevenire il pignoramento, dunque non può dirsi verificato lo scopo dell'atto che, ex art. 156 c.p.c., sana la nullità della notifica dell'atto medesimo" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 24291/17);

- 2) “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza legale o di fatto, dell'atto esecutivo che si assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass.Ord., 14 dicembre 2015, n. 25110);
- 3) “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese” (Cass.sez.III,sentenza n.18112/2022);
- 4) “Il vizio della notifica del precetto rileva solo se di gravità tale da determinare l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico,circostanza che si verifica ove la conoscenza legale o di fatto si verifica in un momento in cui al debitore residua un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cpc” (Cass. civ., 24-5-2013, n. 13038);
- 5) “La nullità della notificazione dell'atto di precetto, fintanto che non sia dichiarata a seguito di opposizione agli atti, non è ostativa del pignoramento” (Cass. civ., 16-10-2017, n. 24291);
- 6) Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione con riguardo alla nullità della notifica del titolo esecutivo (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1096/21).

Come emerge plasticamente dalle pronunzie riportate, dunque, il vizio di notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve dirsi sanato ex art. 156, comma 3, cpc proprio dalla proposizione dell'opposizione in esame, in quanto essa dimostra la conoscenza dell'atto da parte dell'intimato. Tale sanatoria, tuttavia, opera allorché risulti che detta conoscenza sia avvenuta oltre il tempo utile per consentire all'intimato di evitare il pignoramento, mediante il pagamento spontaneo delle somme richieste. Dunque perché operi la sanatoria è necessario che vi sia la prova che l'esecutato abbia avuto conoscenza di fatto del precetto in data utile per sfruttare il termine ex artt.480-482 cpc per effettuare il pagamento spontaneo.

Tuttavia è opinione di questo Giudice che una simile soluzione sia del tutto incoerente con il principio (parimenti consolidato nella giurisprudenza di legittimità) secondo il quale la violazione di una disposizione contenutistica del precetto che dia luogo a nullità o la nullità della sua notifica possano determinare l'accoglimento della relativa opposizione solo ove la parte opponente allegghi e dia prova dell'esistenza di un pregiudizio effettivo eziologicamente correlato alla violazione di tali disposizioni.

Il principio del pregiudizio effettivo si è affermato in particolare in giurisprudenza come declinazione di quello della ragionevole durata del processo, costituzionalizzato nell'articolo 111, comma 2, Cost.. Esso è stato infatti interpretato quale fondamento della tesi per cui la pronuncia della nullità comporta un inutile dispendio di attività processuali ogniqualvolta non sia giustificata dalla dimostrazione – da parte di chi eccepisce il vizio – del vantaggio concreto derivante dall'invalidazione dell'atto viziato (di recente, *ex multis*, Cass. 13 luglio 2018, n. 18522 ove il pregiudizio rilevante viene individuato nel «pregiudizio d'ingiustizia», ossia «una lesione del diritto di difesa che abbia avuto riflessi sulla decisione di merito» e

Cass. 20 febbraio 2019, n. 4947 dove si richiede la dimostrazione di una lesione del diritto di difesa, dunque di un «pregiudizio processuale»).

In altre parole, come sostenuto da autorevole dottrina, il diritto ad una durata ragionevole del processo imporrebbe al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sua sollecita definizione e, tra i comportamenti da prevenire, vi sarebbero certamente quelli che si traducono in formalità da ritenersi superflue, in quanto non giustificate dall'effettività del contraddittorio e dei diritti di difesa

Secondo questa linea ricostruttiva, «nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio» (Cass. sez. un. 9 agosto 2018, n. 20685; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3432).

Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023 in ordine al carattere "autoevidente" del pregiudizio correlato al difetto di notifica del titolo e del precetto, non è possibile affermare che la mera compromissione del termine dilatorio artt.480-482 cpc integri il requisito del pregiudizio effettivo, ove la parte non dia fattiva dimostrazione della disponibilità concreta a versare le somme precettate.

Di questo avviso è anche un cospicuo filone della giurisprudenza di legittimità.

Pare a tal proposito opportuno richiamare Cass. 6.7.2006, n. 15378, nella parte in cui afferma che, "poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e renderlo edotto del proposito del creditore di procedere in executivis, l'opposizione ex art.615 cpc, proposta unitamente a quella ex art.617 cpc, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo" (dello stesso avviso Cass. 25 novembre 2022, n. 34861).

Se dunque la parte si costituisce e contesta il credito o comunque non si dimostra disponibile ad estinguerlo tramite il pagamento, pare evidente come la lesione del termine dilatorio artt.480-482 cpc eziologicamente riconducibile alla nullità della notifica non arrechi alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una mera violazione formale.

In sintesi il pregiudizio cui è subordinata l'ammissibilità dell'opposizione ex art.617 cpc non può mai essere inteso in senso astratto (cioè come compressione delle facoltà processuali), ma sempre in senso concreto (cioè come lesione effettiva dell'interesse sostanziale sottostante alla disposizione violata).

Nel caso in esame l'opponente non ha manifestato alcuna volontà di assolvere all'obbligazione dedotta nel precetto.

Da ciò discende l'inammissibilità dell'opposizione formulata.

Quanto infine all'eccezione di estinzione, essa è infondata alla luce delle stesse allegazioni formulate dall'opponente.

Ed infatti l'incompletezza della documentazione ex art.567 cpc non costituisce causa di estinzione, ma solo fattispecie costitutiva del potere-dovere del G.E. di ordinarne l'integrazione.

L'esistenza di orientamenti divergenti sul tema e relativa novità della specifica questione di diritto giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- 1) Rigetta l'istanza di sospensione e quella di estinzione;
- 2) Concede alle parti termine di giorni 40 per introdurre il giudizio di merito;
- 3) Rinvia per l'emissione dell'ordinanza di vendita all'udienza del 29.9.26 ore 9.30.

Si comunichi

Tivoli, 16/04/2026

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
Dott. Francesco Lupia